



Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Comune di Gallipoli
Provincia di Lecce

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 10 gennaio 2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30 aprile 2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29 novembre 2019

Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 16 marzo 2021

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta.
- Art. 3 – Soggetto passivo.
- Art. 4 – Esenzioni e riduzioni.
- Art. 5 – Misura dell'imposta.
- Art. 6 – Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta.
- Art. 7 – Verifiche e controlli.
- Art. 8 – Sanzioni.
- Art. 9 – Riscossione coattiva.
- Art. 10 – Rimborsi.
- Art. 11 – Contenzioso.
- Art. 12 – Relazione tecnica e osservatorio.
- Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. L'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi per il turismo e la promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:

- a) marketing turistico e territoriale;
- b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
- c) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79;
- d) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- e) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- f) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- g) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- l) incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
- m) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento presso strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado ubicate nel territorio del Comune di Gallipoli.

2. Costituiscono strutture ricettive, anche all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, villaggi turistici, bed & breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence turistici, case per ferie, residenze turistico – alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici ed ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

Articolo 3 – Soggetto passivo.

1. L'imposta è a carico di coloro che pernottano in una delle strutture ricettive di cui all'articolo precedente e non risultano iscritti nell'anagrafe di questo Comune.

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni.

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età.

2. Sono altresì esenti:

a) i soggetti diversamente abili;

b) coloro che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di una persona per degente;

c) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;

d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, statali e locali, per ragioni di servizio;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore ogni 25 soggiornanti.

f) i soggiornanti di viaggi organizzati dagli Enti Locali.

3. L'imposta si applica dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno solare. Si è quindi esenti dall'imposta nei restanti periodi dell'anno non compresi nel predetto intervallo.

4. Il riconoscimento delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Articolo 5 – Misura dell'imposta.

1. L'imposta viene assolta per ogni giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 4.

2. L'imposta giornaliera è applicata per i primi 7 giorni consecutivi di pernottamento, anche se effettuato presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di

soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.

3. La misura dell'imposta è stabilita, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione.

4. Le misure dell'imposta sono le seguenti:

- Imposta pari a € 2,50:

Alberghi 4 e 5 stelle,
Motel 4 e 5 stelle,
Resort 4 e 5 stelle,
Residenze turistico - alberghiere 4 e 5 stelle,
Residence della salute – beauty farm 4 e 5 stelle,
Villaggi alberghi 4 e 5 stelle ed assimilabili,
Villaggi turistici 4 stelle ed assimilabili,
Alberghi diffusi 4 e 5 stelle,
Pensioni a 5 stelle;

- Imposta pari a € 1,50:

Alberghi 3 stelle,
Motel 3 stelle,
Resort 3 stelle,
Residenze turistico - alberghiere 3 stelle,
Residence della salute – beauty farm a 3 stelle,
Villaggi alberghi 3 stelle ed assimilabili,
Villaggi turistici 3 stelle ed assimilabili,
Alberghi diffusi 3 stelle,
Pensioni a 3 stelle,
casette / bungalow / case caravan / mobilhome all'interno di campeggi;

- Imposta pari a € 1,00:

Alberghi 1 e 2 stelle,
Motel 1 e 2 stelle,
Resort 1 e 2 stelle,
Residenze turistico - alberghiere 1 e 2 stelle,
Residence della salute – beauty farm a 1 e 2 stelle,
Villaggi alberghi 1 e 2 stelle ed assimilabili,
Villaggi turistici 1 e 2 stelle ed assimilabili,
Alberghi diffusi 1 e 2 stelle,
Pensioni a 1 e 2 stelle,
Bed & Breakfast,
agriturismi,
campeggi ed aree camper,
ostelli della gioventù,
aree attrezzate per la sosta,
case ed appartamenti per vacanze,
residenze turistiche e strutture ricettive - residence,

case per ferie,
esercizi di affittacamere,
unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili,
attività ricettive in esercizi di ristorazione,
nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti;

5. Tali misure si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di deliberazioni di variazione adottate nei termini di cui al comma precedente.

6. L'imposta è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive, in ragione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché in ragione del prezzo.

7. Nel corso dei mesi di aprile, maggio e ottobre le misure di cui al comma 4 sono ridotte tutte di **€ 0,50**.

8. I gestori delle strutture sono tenuti, attraverso i propri canali informativi, a rendere edotti i soggiornanti circa l'applicazione dell'imposta nonché delle relative entità ed esenzioni.

Articolo 6 – Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta.

1. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare e versare all'Ufficio preposto il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente nonché il relativo periodo di permanenza, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni previste dall'art. 4 del presente regolamento.

1-bis. A completamento delle comunicazioni previste al comma precedente, il gestore della struttura ricettiva deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa ed esclusivamente in via telematica, di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23/2011, in conformità alle modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1, si deve utilizzare il software gestionale in dotazione presso l'ente ovvero la modulistica predisposta appositamente dall'Ufficio.

3. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza ovvero attraverso annotazione sulla fattura o ricevuta fiscale. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri.

4. ABROGATO.

5. Le somme trattenute dalle strutture a titolo di imposta nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune trimestralmente, nel rispetto delle seguenti scadenze: primo versamento entro il 31 luglio (periodo di riferimento presenze aprile-giugno), secondo versamento entro il 31 ottobre (periodo di

riferimento presenze luglio-settembre), terzo versamento entro il 31 gennaio (periodo di riferimento presenze ottobre). . Le modalità di versamento vengono preventivamente indicate dall'Ufficio con apposita informativa.

6. Copia della distinta di versamento viene allegata alla comunicazione di cui al comma 1.

Art. 7 – Verifiche e controlli.

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Onde garantire l'attività di controllo, il Comune può:

a) richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti relativi ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive;

b) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire e/o trasmettere atti e documenti;

c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti;

d) richiedere ai gestori delle strutture ricettive di fornire qualsiasi dato o notizia, ancorché inerente all'applicazione dell'imposta.

3. I soggetti di cui ai punti precedenti devono ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 – Sanzioni.

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 nonché secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si irroga la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. A tale procedimento, si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

2-bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. ABROGATO.

4. ABROGATO.

Articolo 9 – Riscossione coattiva.

1. Le somme accertate dall'Ufficio preposto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno dell'avvenuto versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Nell'ipotesi di versamento dell'imposta in eccedenza, quest'ultima può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento.

3. La compensazione viene effettuata in seguito alla presentazione di un'apposita richiesta, da presentare all'Ufficio preposto da parte del gestore della struttura, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

Art. 10 bis rubricato - Compartecipazione a parziale copertura delle spese sostenute per la riscossione dell'imposta di soggiorno.

ABROGATO

Articolo 11 – Contenzioso.

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 – Relazione tecnica e osservatorio.

1. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, costituire un Osservatorio locale con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.

2. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore competente e si riunisce periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito

dell'imposta. Il medesimo Osservatorio può formulare eventuali proposte correttive, non vincolanti per l'Amministrazione, al presente regolamento.

3. Tra i compiti dell'Osservatorio vi è anche la discussione preliminare di una relazione predisposta dall'Amministrazione comunale sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale. Tale relazione è inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità stabilite con decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, sentita la conferenza Stato – Città e autonomie locali.

Articolo 13 – Disposizioni finali e transitorie.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza 15 giugno 2013.

2. Il presente regolamento conserva validità piena nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011.

3. Nell'ipotesi di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e dell'emanando regolamento attuativo, trovano applicazione le norme di quest'ultimo.

4. Al regolamento viene allegato il prospetto con le misure dell'imposta da applicare per giorno e per tipologia di struttura.

5. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gallipoli.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale, il versamento dell'imposta può essere esentato, sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di operatori, a causa di situazioni di emergenza a carattere nazionale o locale e gravi calamità naturali”